

Cassazione Penale, Sez. 4,

Sentenza n. 37229/2026

Presidente: Dott. BELLINI Ugo

Relatore: Dott. LAURO Davide

Depositata in Cancelleria: 22 ottobre 2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. BELLINI Ugo - Presidente

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. MARI' Attilio - Consigliere

Dott. LAURO Davide – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, nel

procedimento a carico di

1) A.A., nato a T il (Omissis);

2) B.B., nato a T il (Omissis);

3) C.C. ****

avverso la sentenza del 30 settembre 2025 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ****, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. ****, del foro di Taranto, il quale ha concluso nell'interesse degli imputati e, per delega dell'Avv. ****, della C.C. ****, insistendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. ****, del foro di Taranto, in difesa di A.A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto;

Fatto

1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, ha assolto C.C. **** dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, perché il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni, e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, A.A. e B.B. dal delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica, loro contestato in

cooperazione colposa con altri soggetti, tra cui D.D., condannato in via definitiva quale legale rappresentante della C.C. ****

1.1. Più in particolare, il 10 giugno 2021, nel cantiere allestito per la manutenzione del fiume Tara, E.E., dipendente della C.C. **** (impresa affidataria dei lavori), perse la vita dopo essere stato schiacciato contro l'argine dalla zavorra di un escavatore manovrato dal lavoratore autonomo F.F., ma noleggiato dall'impresa affidataria.

Il Giudice dell'udienza preliminare qualificò l'evento come concretizzazione del rischio specifico dell'uso dell'escavatore, già previsto dal piano di sicurezza mediante l'impiego di un addetto a terra, ed escluse la colpa del A.A. e del B.B. (rispettivamente, coordinatore per la sicurezza e responsabile unico del procedimento), non essendo provata la loro conoscenza della specifica lavorazione né esigibile un controllo continuativo.

Affermò invece la responsabilità dell'ente, ravvisando interesse e vantaggio nel risparmio di spesa e richiamando l'assenza della prova liberatoria.

La Corte territoriale, su appello del pubblico ministero e dell'ente, ha confermato le assoluzioni degli imputati, escludendo l'esistenza di rischi interferenziali e riconducendo la gestione del rischio specifico al datore di lavoro.

Ha assolto anche la società, rilevando la mancata prova della colpa di organizzazione e del relativo nesso causale, non desumibili dalla sola commissione del reato presupposto, men che meno dalla semplice mancanza del modello organizzativo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riguardo alla posizione del A.A.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, dopo avere affermato in via generale che

l'interferenza deriva dalla coesistenza funzionale di più organizzazioni e non richiede necessariamente la simultaneità temporale delle attività, avrebbe escluso il rischio interferenziale facendo leva proprio sull'unicità della lavorazione in corso al momento dell'infortunio.

La motivazione sarebbe perciò internamente incoerente, poiché reintrodurrebbe, quale criterio decisivo, quella contestualità temporale ritenuta invece non indispensabile.

Il ricorrente sostiene inoltre che la sentenza avrebbe applicato in modo riduttivo la nozione funzionale di interferenza.

Pur riconoscendo la presenza nel cantiere di personale riferibile alla C.C. **** e all'impresa individuale dello F.F., l'impiego da parte di quest'ultimo dell'escavatore noleggiato dall'impresa affidataria e la sostituzione di una diversa organizzazione nell'esecuzione della lavorazione, la Corte avrebbe erroneamente attribuito valore assorbente alla unicità dell'attività in essere.

In tal modo avrebbe trascurato che il rischio interferenziale può derivare dalla compresenza e dall'interazione di organizzazioni distinte, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dei relativi rapporti e dalla pluralità delle lavorazioni.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla posizione del A.A., censurando come manifestamente illogica la valutazione della prova e l'esclusione delle interferenze.

Si evidenzia che al momento dell'incidente F.F., titolare di una distinta impresa, stava utilizzando un mezzo noleggiato dalla C.C. **** in un'area nella quale erano presenti soggetti riconducibili a organizzazioni differenti; tale situazione avrebbe imposto di verificare in concreto le modalità di coordinamento, l'istruzione del manovratore sull'uso del mezzo, la segregazione dell'area, l'esistenza di percorsi separati, di distanze di sicurezza, di segnalazioni e di procedure idonee a evitare l'interazione pericolosa.

La Corte avrebbe invece costruito un ragionamento circolare avrebbe negato l'interferenza perché la lavorazione era unica e, al contempo, qualificato il rischio come specifico proprio

perché non vi sarebbe stata interferenza. La motivazione non spiegherebbe perché la presenza di lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti nel medesimo contesto spaziale fosse irrilevante rispetto alla produzione del rischio. Sarebbe stato inoltre trascurato che il A.A. era stato formalmente informato, il 25 febbraio 2021, dell'ingresso dello F.F. nel cantiere e che, in assenza di una comunicazione di cessazione del subaffidamento, non poteva ritenersi venuta meno l'attualità di tale presenza. L'inerzia del coordinatore, protrattasi per circa quattro mesi senza aggiornamento del piano né specifiche azioni di vigilanza e coordinamento, sarebbe stata pertanto ingiustificatamente svalutata.

2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla posizione del B.B.

Il ricorrente assume che la Corte, pur riconoscendo in capo al responsabile unico una posizione di garanzia estesa alla fase esecutiva e alla sorveglianza sul rispetto dei piani, ne avrebbe svuotato il contenuto, escludendo ogni dovere di attivazione sulla base della ritenuta assenza di interferenze e della supposta adeguatezza originaria del piano.

Il percorso argomentativo si risolverebbe in un sillogismo apparente, nel quale l'assenza di interferenze, già contestata con i primi due motivi, conduce automaticamente all'assenza di obblighi violati.

Il ricorso lamenta inoltre che gli accessi saltuari a sorpresa non potessero esaurire il dovere di vigilanza del responsabile unico, essendo questi stato informato della presenza dello F.F. e dovendo verificare l'evoluzione dell'assetto del cantiere, la tenuta tecnica del piano e la necessità di aggiornamenti.

I giudici territoriali non avrebbero inoltre valutato se le concrete condizioni operative richiedessero misure correttive.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'assoluzione della C.C. **** dall'illecito previsto dall'art. 25-septies, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il ricorrente contesta l'affermazione secondo cui il capo d'imputazione non avrebbe specificato il concreto profilo di colpa di organizzazione, sostenendo che il deficit organizzativo era stato individuato nell'assenza di procedure, controlli e meccanismi di aggiornamento capaci di fronteggiare il mutamento dell'assetto del cantiere e la presenza di imprese diverse, nonché nella mancata predisposizione del presidio a terra destinato a coadiuvare il manovratore dell'escavatore.

La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di confrontarsi con gli elementi già valorizzati dal primo giudice, rappresentati dalla scelta organizzativa orientata al contenimento dei costi, dal risparmio di spesa correlato alla mancata destinazione di un secondo lavoratore alla sorveglianza, dall'assenza di rimedi rispetto alla mancata attivazione del coordinatore e del responsabile unico e dal nesso tra tali carenze e la verifica dell'evento.

Le formule secondo cui nulla emergerebbe dagli atti e gli elementi non sarebbero stati dedotti e provati sarebbero meramente assertive, poiché non chiarirebbero se la Corte abbia negato la mancanza del presidio a terra, l'abbia ritenuta irrilevante o l'abbia ricondotta esclusivamente alla colpa individuale del datore di lavoro.

Pur riconoscendo che la mancanza del modello di organizzazione e il vantaggio economico non sono, isolatamente considerati, sufficienti a fondare la responsabilità dell'ente, il ricorrente sostiene che tali elementi non possano essere dichiarati irrilevanti ove si inseriscano in un più ampio quadro di carenze organizzative.

Nel caso di specie, la mancata adozione o attuazione del modello, l'omesso aggiornamento dei documenti di sicurezza, l'assenza di meccanismi idonei a rimediare alle omissioni dei garanti individuali e la mancata verifica della presenza del secondo uomo a terra costituirebbero, secondo l'impugnazione, indici concreti della colpa di organizzazione e del relativo collegamento causale con il reato presupposto.

3. A.A. e B.B., per il tramite dei loro difensori, hanno fatto pervenire delle memorie, in cui si lamenta l'inammissibilità dei motivi di ricorso non proposti con l'atto di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o, comunque, non consentiti ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

Diritto

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

1.1. Per una migliore comprensione delle doglianze, è utile evidenziare che la vicenda ha tratto origine dall'infortunio mortale verificatosi il 10 giugno 2021 nel cantiere relativo ai lavori di manutenzione idraulica del fiume Tara.

Durante la rimozione di sfalci di vegetazione, compiuta mediante un escavatore cingolato condotto da F.F. (titolare dell'omonima ditta individuale), E.E., dipendente della C.C. **** (alla quale il Comune di Taranto aveva affidato la predetta manutenzione), si trovava nella zona di operatività del mezzo, tra quest'ultimo e il muro di contenimento dell'argine; egli veniva colpito al torace dalla parte posteriore della zavorra dell'escavatore che stava ruotando sul proprio asse, e rimaneva schiacciato contro il muro, riportando il grave trauma toracico che ne determinava la morte.

L'escavatore, di proprietà di altra ditta, era stato noleggiato dalla C.C. ****

Ad A.A., quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, era addebitato di non avere predisposto e successivamente aggiornato un piano di sicurezza e coordinamento adeguato ai rischi interferenziali derivanti dalla presenza nel cantiere del lavoratore autonomo F.F. e dall'impiego, da parte di questi, di aree e attrezzature riconducibili alla C.C. ****; gli si contestava, inoltre, di avere omesso le necessarie attività di coordinamento, controllo e vigilanza sull'applicazione delle procedure di sicurezza da parte delle diverse organizzazioni operanti nel cantiere.

Ad B.B., nella qualità di committente e responsabile unico del procedimento, era contestato di avere omesso la verifica dell'idoneità tecnico professionale dello F.F. cui erano stati affidati lavori in subappalto (profilo non oggetto di ricorso), nonché il controllo

sul contenuto e sul necessario aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in rapporto all'evoluzione dei lavori.

Gli era altresì addebitato di non essersi attivato, malgrado i sopralluoghi eseguiti, per assicurare un'adeguata predisposizione del cantiere, che sarebbe rimasto privo di segnaletica, delimitazioni e interdizioni idonee a impedire l'accesso nell'area di manovra dell'escavatore.

Alla C.C. **** era invece ascritto l'illecito amministrativo dipendente dal reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sul presupposto che l'ente non avesse adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, commesso nel suo interesse o, comunque, a suo vantaggio dal legale rappresentante D.D. (nei cui confronti si è proceduto separatamente).

1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che l'evento non costituisse la concretizzazione di un rischio interferenziale, ma di un rischio specifico proprio dell'attività svolta mediante l'escavatore.

Quanto alla posizione del A.A., ha osservato che lo F.F. eseguiva la medesima lavorazione oggetto dell'appalto, sostituendosi di fatto all'impresa affidataria, e non un'attività autonoma ed eterogenea idonea a interferire con altre lavorazioni.

Il piano di sicurezza contemplava, inoltre, il rischio connesso all'uso dell'escavatore e prevedeva la presenza di un operatore a terra incaricato di coadiuvare il conducente, cautela la cui osservanza avrebbe verosimilmente impedito l'evento.

Il giudice ha altresì reputato non provato che il coordinatore fosse a conoscenza dell'attualità della presenza dello F.F. nel cantiere e ha escluso che le caratteristiche del luogo e la condotta della vittima imponessero una diversa valutazione del rischio nell'ambito dell'addebito contestato.

Con riferimento al B.B., il Giudice dell'udienza preliminare ha invece valorizzato l'originaria adeguatezza del piano di sicurezza, i plurimi accessi a sorpresa effettuati e l'acquisizione

del certificato di formazione dello F.F. per la conduzione di escavatori; inoltre, ha ritenuto che, in un cantiere mobile esteso lungo gli argini fluviali, la presenza dell'operaio a terra costituisse una cautela idonea, equiparabile alla delimitazione dello spazio di manovra del mezzo, non potendosi esigere dal responsabile unico del procedimento un controllo continuativo sulle singole lavorazioni.

Il primo giudice ha invece affermato la responsabilità della C.C. ****, ravvisando il rapporto organico tra il D.D. e l'ente, l'interesse e il vantaggio derivanti dal risparmio di spesa correlato alla mancata destinazione di un lavoratore alla sorveglianza delle manovre dell'escavatore, nonché la mancata adozione del modello di organizzazione e di gestione (art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

1.3. Investita dell'appello del pubblico ministero e dell'ente, la Corte territoriale ha assolto anche quest'ultimo dall'illecito contestato, confermando nel resto la decisione impugnata.

In relazione al A.A., la Corte d'Appello ha premesso che l'area di rischio affidata al coordinatore per la sicurezza concerne la generale configurazione delle lavorazioni comportanti rischi interferenziali e non il controllo puntuale delle singole operazioni, demandato al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.

Ha quindi rilevato che, al momento dell'infortunio, era in corso una sola attività, consistente nella rimozione degli sfalci mediante l'escavatore noleggiato dalla C.C. **** e condotto dallo F.F.; non risultavano provate né una diversa lavorazione contestualmente svolta dalla vittima, né un'autonoma organizzazione dell'attività dello F.F. capace di produrre un rischio ulteriore per interazione tra imprese.

La Corte territoriale ha pertanto qualificato l'evento come concretizzazione del rischio specifico insito nell'unica lavorazione in corso, connesso all'impiego dell'escavatore e alle modalità operative proprie dell'impresa affidataria.

Tale rischio era stato comunque considerato nel piano di sicurezza attraverso la previsione di un addetto a terra incaricato di assistere il manovratore.

La Corte ha aggiunto che non risultava provata la conoscenza, da parte del A.A., dell'avvio

di quella specifica lavorazione nella zona in cui si verificò l'incidente, essendo la comunicazione relativa al precedente subaffidamento dello F.F. risalente a circa quattro mesi prima e riferita ad attività svolte in altra area del cantiere.

Quanto al B.B., la sentenza impugnata ha richiamato la posizione di garanzia spettante al responsabile unico nei lavori pubblici, estesa anche alla fase esecutiva mediante la sorveglianza sul rispetto e sull'adeguatezza dei piani di sicurezza.

Ha tuttavia escluso profili di colpa, sul rilievo che il piano originario era adeguato, che non erano emerse lavorazioni interferenti tali da imporre l'aggiornamento e che il rischio specifico era già contemplato mediante la previsione del moviere.

Ha inoltre osservato che i compiti di alta vigilanza non comportano il controllo momento per momento delle singole attività e che non era provata la sua conoscenza dell'attività di rimozione degli sfalci iniziata nella specifica area il giorno precedente l'infortunio.

Il sopralluogo compiuto due giorni prima aveva, infatti, attestato la conclusione dello sfalcio in alveo con motobarca e l'assenza, in quel momento, di lavorazioni in corso.

Quanto alla responsabilità dell'ente, la Corte di appello ha affermato che la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non può essere desunta automaticamente dalla commissione del reato presupposto, dal rapporto organico con il suo autore, dall'interesse o vantaggio, né dalla sola mancanza o inefficace attuazione di un modello organizzativo.

Occorre invece la prova positiva di una colpa di organizzazione autonoma e del nesso causale tra il deficit dell'assetto organizzativo e la commissione del reato.

La sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare il risparmio di spesa connesso alla mancata sorveglianza e l'assenza di prova liberatoria dell'ente, avrebbe indebitamente invertito l'onere della prova e omesso di individuare concrete carenze organizzative causalmente collegate all'evento.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere inoltre che l'art. 608, comma 1bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita la facoltà del pubblico ministero

(non della parte civile Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, Di Marsico, Rv. 275136 – 01) di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.

In tali casi, ove cioè il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, è possibile denunciare anche il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (in generale, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 -01).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01).

2.1. In applicazione di tali principi, nella specie devono ritenersi inammissibili, poiché non consentiti, i motivi di ricorso con cui si lamentano plurimi vizi della motivazione tali sono, certamente, i primi due motivi (pp. 2 – 6 ricorso), relativi alla posizione di A.A., in cui oltre al ripetuto richiamo al vizio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., vengono espressamente dedotti profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Deve infatti ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione, in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza (Sez. 4, n. 31663 del 18/04/2024, Pasquale, non mass.; Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285877 01).

D'altra parte, è altrettanto consolidato l'insegnamento, condiviso anche dalle Sezioni Unite, secondo il quale, in sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1,

lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non solo quando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326 – 01; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273 -01).

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda infatti l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01).

2.1.1. Contrariamente a quanto si assume in ricorso, peraltro genericamente

(p. 3), i giudici di merito hanno correttamente delineato il confine tra il rischio interferenziale e quello specifico (pp. 18 e ss. sentenza impugnata).

Invero, il testo unico sulla sicurezza, pur facendovi espresso riferimento (ad es., art. 26, comma 3), non offre una definizione di rischio interferenziale; un riferimento può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui si richiama la "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (definizione già richiamata da questa Sezione cfr., ad es., Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi).

L'individuazione dell'area del rischio interferenziale è definita in negativo dalla delimitazione dei rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole

lavorazioni o all'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005, Mogliani, in motivazione e con riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; cfr. anche Sez. 4, n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243882 -01).

Ciò posto, affinché possa parlarsi di interferenza, è necessario che in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi, nella misura in cui ciò si traduce nella interazione tra organizzazioni l'esistenza o meno del rischio interferenziale, quindi, dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese all'interno di un unico contesto lavorativo.

Questo perché la compresenza di più imprese, facenti capo a distinte organizzazioni, può determinare un rischio aggiuntivo, come rilevato dalla sentenza impugnata ciò sia perché nello svolgimento dell'attività convergono operazioni facenti capo a diverse imprese (con i rispettivi rischi), sia perché, per effetto di tale compresenza, i dipendenti di un'impresa possono venire a contatto con situazioni pericolose non conosciute e quindi senza essere in grado di affrontarle adeguatamente.

Nel tentativo di delineare il concetto di interferenza, seppur in relazione alla previsione di cui all'art. 26, è stato affermato che il rischio interferenziale è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, Costantino, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077 -01; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 -01; Sez. 4, Carfi, cit.; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini, Rv. 264957 – 01).

Si è, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia.

Pertanto, l'interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori – come invece sembrerebbe prospettare il ricorrente -ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente

capo a soggetti diversi (in motivazione, Sez. 4, Mancini, cit.); circostanza, questa, che i giudici di merito hanno escluso in fatto, con argomenti non specificamente censurati dal ricorrente.

Le necessità sottese a tale elaborazione ricorrono anche allorquando occorre individuare il discrimine tra il rischio governato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione rispetto a quello proprio del datore di lavoro, che deve avvenire sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni del testo unico (art. 100, 91 e 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo allegato XV).

Invero, è stato affermato che, a parte la valutazione del rischio interferenziale che impone il coordinamento delle lavorazioni incardinate nel cantiere dalle diverse ditte che coesistono o si alternano nelle lavorazioni, il coordinatore deve prevedere e assicurare la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche del luogo di lavoro (quindi una sicurezza ambientale) e, con riferimento alle lavorazioni e alle caratteristiche dell'opera, contemplare i rischi generici e cioè quelli che dipendano dai profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati, dal rispetto delle fasi delle lavorazioni e dal programma di lavoro.

Restano invece nel novero dei rischi specifici, sottratti al governo del coordinatore – come correttamente osservato dai giudici di merito -quelli afferenti al quomodo della prestazione lavorativa, alle modalità esecutive degli interventi e alle scelte operative rimesse al datore di lavoro (Sez. 4, n. 29103 del 28/05/2026, Pasquino, non mass.).

2.1.2. Osserva inoltre il Collegio che, come già evidenziato, la doppia conforme liberatoria ha ritenuto l'evento concretizzazione non di un rischio interferenziale bensì dello specifico rischio che avrebbe dovuto gestire il datore di lavoro mediante la predisposizione del piano operativo di sicurezza (p. 7 sentenza del Tribunale; pp. 19 e 23 sentenza impugnata); si tratta, cioè del c.d. rischio specifico, che deve essere previsto ed espressamente governato nei documenti inerenti alla sicurezza.

Tale profilo, logicamente distinto da quello inerente all'esistenza del rischio interferenziale, è di per sé idoneo a sostenere l'esito liberatorio, e non è oggetto di specifica doglianza.

Lo stesso deve dirsi con riguardo alle affermazioni, contenute nelle conformi decisioni di merito in ordine alla conoscenza dell'avvio dei lavori.

2.2. Contrariamente a quanto si assume poi con il terzo motivo di ricorso (pp. 7 e 8), proposto nei confronti del responsabile unico B.B., non si è in presenza di una motivazione apparente, come tale deducibile quale violazione di legge.

Il motivo si incentra innanzitutto sul modo in cui intendere la funzione di alta vigilanza, in presenza di condizioni operative mutate sul punto le conformi decisioni di merito hanno rilevato l'inesistenza del rischio interferenziale, l'adeguatezza del piano di sicurezza e coordinamento, la riconducibilità dell'evento al rischio proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice e comunque che il responsabile unico – al pari del coordinatore per la sicurezza -non fosse a conoscenza dell'avvio della lavorazione da cui dipese l'evento nell'area di interesse.

Tale percorso argomentativo consente di comprendere le ragioni per le quali i giudici di merito hanno ritenuto non raggiunta la prova tanto della condotta colposa quanto della c.d. causalità della colpa, e quindi consente di escludere il carattere apparente della motivazione.

2.2.1. Quanto detto finora consente di ritenere l'inammissibilità del terzo motivo, anche nella parte in cui deduce violazione di legge con riguardo alla conformazione concreta della posizione di garanzia ricoperta da B.B. (par. 3.1 ricorso).

Il ricorrente richiama sul punto il pacifico principio giurisprudenziale per cui il responsabile unico del procedimento, che, nei lavori pubblici, rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l'esecuzione degli stessi, mediante un'attività di sorveglianza del rispetto di tali piani (Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, Bagnato, Rv. 288078 – 02; Sez. 4, n. 3742 del 14/01/2020, Barbieri, Rv. 278035 – 01).

Nel suo concreto sviluppo il motivo poggia, tuttavia, sulla ritenuta contraddittorietà della motivazione, per le ragioni -espressamente richiamate (p. 7 ricorso) – contenute nei primi

due motivi di ricorso, poc'anzi esaminati, e che appunto prospettano a questa Corte l'esistenza di vizi della motivazione.

2.3. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla posizione dell'ente, è infondato.

Va innanzitutto osservato che ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito dipende; da ciò consegue che, per tale capo della decisione, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile anche per dedurre vizi della motivazione.

2.3.1. Ciò posto, osserva il Collegio che, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento, in violazione della normativa antinfortunistica, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261115 -01).

L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" -ovvero rimproverabile -della regola cautelare (Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, Ghirelli, Rv. 286871 – 02; conf., in motivazione, Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, ****, non mass. sul punto).

Da ciò discende l'ulteriore considerazione per cui la condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18643 del 17/03/2026, Matarrese Spa, non mass.), e consistente nel non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi

idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Come è stato recentemente osservato in dottrina, la colpa di organizzazione si sostanzia infatti in un deficit organizzativo dell'ente, il cui accertamento postula un giudizio normativo puro e di relazione, che misura lo scostamento tra l'organizzazione concreta dell'impresa e il modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

2.3.2. Nel caso in esame il ricorrente afferma che la colpa di organizzazione, di cui sarebbe "spia" la mancata adozione del modello organizzativo, risiederebbe nel mancato aggiornamento del PSC e "degli altri documenti inerenti alla sicurezza" (la cui violazione colposa è stata comunque esclusa dai giudici di merito) e nella mancata previsione di rimedi utili ad ovviare a tali carenze, oltre che nella mancata presenza del moviere, con conseguente risparmio di spesa.

È stato tuttavia chiarito che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione previsti dal legislatore agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e all'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non possono assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente.

In altre parole, la mancanza o l'inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione non sono "ex se" sufficienti, essendo necessaria la dimostrazione – il cui onere incombe sulla pubblica accusa -della colpa di organizzazione, che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil, Rv. 284641 – 01; Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247 – 01).

Del resto, già nell'imputazione ci si limita ad addebitare all'ente la mera assenza di un modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la colpa di organizzazione, da cui sarebbe derivato il reato presupposto.

Ma la colpa di organizzazione non può essere confusa con la colpa dei soggetti apicali autori del reato -come invece pretende il ricorrente richiamandone le condotte colpose (p. 11) -così finendo per identificare i profili di responsabilità da reato degli

amministratori/datori di lavoro con i profili di responsabilità da illecito amministrativo.

Osserva infine il Collegio che la Corte territoriale ha altresì escluso, con affermazione non oggetto di specifica censura, sia la relazione tra (mancata) organizzazione e commissione del reato presupposto, sia la stessa esistenza di un risparmio di spesa (pp. 30 e 31 sentenza impugnata), quale conseguenza della condotta.

3. Poiché il ricorso non è stato proposto da una parte privata, al suo rigetto non conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2026.